

ALL.2 RELAZIONE EX ART. 14 E 17 D.LGS 201/2022

Sommario

I PARTE – RELAZIONE ART. 14 D.LGS 201/2022	2
DATI SUL SERVIZIO	2
INTRODUZIONE	4
SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO	5
A.1 - CONTESTO GIURIDICO	5
A.2 - INDICATORI DI RIFERIMENTO E SCHEMI DI ATTO	6
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	8
B.1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	8
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E RELATIVE COMPENSAZIONI	10
SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA e VERIFICA REQUISITI DEL <i>IN HOUSE PROVIDING</i>	15
SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA	17
D.1 - RISULTATI ATTESI	17
D.2 - COMPARAZIONE CON OPZIONI ALTERNATIVE	19
D.3 ESPERIENZA DELLA GESTIONE PRECEDENTE	20
D.4 - ANALISI E MOTIVAZIONI DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	21
SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ	22
E.1 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	22
E.2 - MONITORAGGIO	23
II PARTE -RELAZIONE ART.17 D-LGS 201/2022	25

I PARTE – RELAZIONE ART. 14 D.LGS 201/2022

DATI SUL SERVIZIO

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione parcheggi pubblici a pagamento
Importo dell'affidamento	1.162.350,00, pari al valore del fatturato ipotizzato dal PEF per la durata dell'affidamento; ¹
Ente affidante	COMUNE DI SELVINO C.F. 00631310166
Tipo di affidamento	Concessione di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento senza procedura a evidenza pubblica a società in house (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)*
<u>*Solo in caso di affidamento in house</u>	AMIAS SERVIZI SRL C.F. e P.I. 02127560163 -100% partecipata dal comune di Selvino • Non vi sono partecipazioni private • L'assemblea è costituita dal solo rappresentante comunale • Art. 13 dello Statuto e art. 6.2 obbligano a una partecipazione maggioritaria in capo al Comune di Selvino. • Art.3-oggetto sociale, punto 3.2 La Società potrà svolgere i servizi pubblici locali, le attività strumentali e le altre gestioni ammesse dalla normativa vigente in affidamento diretto, avendo la Società tutte le previste caratteristiche di società "in house", e precisamente: a) totale partecipazione pubblica degli enti pubblici di cui al successivo articolo 6, comma 1; b) realizzazione di almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fermo che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

¹ Consiglio di stato 7927/2023

	• Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile- si rinvia al punto primo della presente relazione • Per tale appalto si superano le soglie comunitarie.
Durata dell'affidamento	10 anni, presumibilmente dal 01.01.2024 al 31.12.2033
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	COMUNE DI SELVINO.

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo: Andrea Tiraboschi	
Ente di riferimento: Comune di Selvino	
Area/servizio: Segretario comunale	
Telefono: 035/764250	
Email/PEC: protocollo@comunediselvino.it / protocollo@pec.comunediselvino.it	
Data di redazione:20.12.2023	

INTRODUZIONE

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, co. 2-3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" – secondo cui *"2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra-compensazioni"*.

Il Comune di Selvino (di seguito, anche, solo "Comune" o "Amministrazione"), detiene la partecipazione al 100% del capitale sociale di AMIAS SERVIZI SRL, società operante secondo il modello in house providing per conto dello stesso ente.

Amias Servizi s.r.l. risulta attualmente affidataria, per conto del Comune di Selvino, dei seguenti servizi:

- Spazzamento strade;
- Spazzamento neve e salatura strade;
- Igiene ambientale;
- Illuminazione pubblica;
- Servizi cimiteriali;
- Servizio gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano.

Considerato che, allo stato attuale, il Comune di Selvino ha valutato la modifica nella gestione dei parcheggi comunali a pagamento, passando da una gestione in economia a una gestione informatizzata tramite parchimetri in concessione, Amias Servizi s.r.l. ha quindi presentato al Comune di Selvino la proposta contrattuale per la gestione in house dei suddetti servizi (prot. 7659 del 20.12.2023), e precisamente:

- la proposta di contratto per la durata di 10 anni;
- Il quadro economico /PEF;
- L'asseverazione del PEF.

Pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, sulla base di quanto sopra, approfonditamente valutata l'ipotesi di affidamento in house a Amias Servizi s.r.l., con la

presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-economiche posti a fondamento della decisione del Comune di affidare, secondo la formula *dell'in house providing*, alla predetta società interamente pubblica e partecipata dal Comune di Selvino al 100%, il servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento per come meglio descritto nel prosieguo, per la durata di anni 10 con decorrenza stimata dal 1/01/2024 al 31/12/2033.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - CONTESTO GIURIDICO

Sono due le fonti legislative principali che regolano gli affidamenti in house, il testo unico sulle partecipazioni e il testo unico sui servizi locali d.lgs 201/2022, entrato in vigore il primo gennaio 2023. Il nuovo codice degli appalti in realtà non porta particolari innovazioni in materia e rinvia al d.lgs 201/2022. Per i riferimenti puntuali alla normativa, si rinvia **all'allegato 1**.

Gli artt .14 c 2 e 17 c 2 del citatot DLgs 201 / 2022, prevedono - ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, nonché della qualificata motivazione ai fini dell'affidamento in house – lo sviluppo dei seguenti punti, che sono oggetto del prosieguo della presente relazione (con omologhe lettere maiuscole) e che costituiscono la relazione prevista dal sopra citato art 14 c 2:

- I) caratteristiche economiche del servizio da prestare;
- II) investimenti infrastrutturali,
- III) caratteristiche tecniche del servizio
- IV) situazione delle finanze pubbliche e costi per l'ente locale
- V) costi per gli utenti
- VI) risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative; congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, nonché efficienza ed economicità
- VII) riferimento a esperienze paragonabili
- VIII) risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica,
- IX) qualità del servizio offerto
- X) verifiche periodiche di cui all'articolo 30 DLgs 201 / 2022;
- XI) le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- XII) gli obblighi di servizio pubblico ;
- XIII) le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- XIV) ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio,

- XV) riferimento agli atti ed agli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9,
- XVI) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta
- XVII) obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi
- XVIII) risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house

Con riferimento invece alla gestione delle soste, che il Comune sia ente proprietario delle strade e quindi ente concedente della gestione del servizio è evidente dalle previsioni di cui all'art. 7 DLgs 30 Aprile 1992 n 285 (*Nuovo Codice della Strada*), in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

“1. Nei centri abitati i comuni possono ...:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 [ed in quest'ultimo è inserita le seguente lettera d): vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli]; ...*
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;*
- f) stabilire ... aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”.*

Si richiama altresì nella presente sezione anche il comma 901 della legge 208/2015 che estende i pagamenti elettronici anche ai parcometri.

Inoltre, in data 25 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31 agosto 2023, recante la *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art.8 del d.lgs n. 201/2022”*. Con nota del 02.10.2023, ANCI ha redatto le prime linee guida a supporto degli adempimenti di cui alla normativa tecnica sopra citata.

Nella redazione del PEF e della presente redazione si è tenuto conto di quanto prospettato dal ministero.

A.2 - INDICATORI DI RIFERIMENTO E SCHEMI DI ATTO

Per la presente relazione e per gli atti allegati alla deliberazione di istituzione e affidamento del servizio, si è tenuto conto delle indicazioni ANAC contenute nel comunicato del 27 giugno 2023, il quale annunciava che nella sezione dedicata alla Trasparenza degli affidamenti l'autorità avrebbe reso disponibili gli schemi di provvedimento utili per la predisposizione della relazione sulla modalità di gestione del servizio e della motivazione qualificata per l'affidamento a società in house. Di tali riferimenti si è pertanto tenuto conto nella stesura del presente atto.

Inoltre, a seguito della pubblicazione del decreto 639 MIMS del 31 agosto 2023, si è tenuto conto sia delle linee guida nella predisposizione del PEF che degli indicatori di qualità, con riferimento agli atti e indicatori previsti ex art. 7,8 e 9 del d.lgs 201/2022, di seguito riportati.

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Si
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Si
Carta dei servizi	qualitativo	Si
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Si
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Si
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Selvino, attraverso la società che sarà incaricata, ha come obiettivo di organizzare il servizio di “*gestione in concessione della sosta a pagamento*”, con le caratteristiche del servizio pubblico e universale.

Le caratteristiche del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento nel territorio del comune di Selvino, oggetto dell'offerta in house sottoposta da AMIAS SERVIZI SRL, sono descritte nel Contratto di servizio trasmesso al Comune, che sintetizziamo qui di seguito.

Il servizio comprende la gestione delle aree comunali destinate alla sosta a pagamento ed in particolare:

- la gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso;
- acquisto, installazione e manutenzione programmata e a seguito di usura o danneggiamento della segnaletica stradale relativa agli stalli regolamentati. In particolare acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree oggetto di affidamento;
- la manutenzione ordinaria e programmata dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento (parcometri), nonché l’acquisto e installazione di nuovi parcometri di nuova tecnologia;
- predisposizione di strumenti di esazione alternativi (tipo applicazioni smartphone);
- garantire, all'interno del perimetro delle aree di sosta di affidamento, l'accessibilità e la chiara individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione attraverso la segnaletica, nonché la possibilità per l'utenza di fruire della sosta in maniera conforme;
- l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi della Legge 127/97. L'Affidatario dovrà garantire, all'interno delle aree di affidamento, la piena usabilità degli spazi di sosta ed un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento;
- la custodia, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 del Codice civile, di tutti i seguenti beni afferenti al demanio o al patrimonio comunale o appartenenti a soggetti diversi dal Comune ma ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito delle competenze gestionali del Comune medesimo:
 - aree di parcheggio;
 - segnaletica stradale verticale, orizzontale.

Le aree di sosta affidate in gestione sono le seguenti:

	Localizzazione	Stalli
1	Corso Milano (parcheggio Primavera)	46
2	Corso Milano (di fronte gelateria)	4

3	Corso Milano (di fronte Market G & G)	7
4	Viale Passeggio (tennis)	32
5	Corso Milano (Harmony Suite)	13
6	Corso Milano (bar Marika)	15
7	Via SS. Patroni	22
8	Via Vulcano	59
9	Corso Monte Rosa (buca Purito)	17
10	Corso Monte Rosa (farmacia)	9
11	Corso Monte Rosa (gelateria Bertocchi)	12
12	Piazza Europa	4
13	Via Monte Arera (Piccinini)	21
14	Via Costaiolo	32
15	Via Monte Alben	20
16	Via Monte Bianco (di fronte Geom. Magoni)	9
17	Via Monte Bianco (di fronte Carrara A.)	10
18	Via Monte Bianco (Grigis G.M.)	2
19	Via Monte Bianco (Caser)	19
20	Via Cardo	7
	Totali	360

E' affidato altresì anche il parcheggio in Monte Purito, che non sarà a pagamento. Si rinvia per ogni specifica all'allegato al contratto.

Le aree di sosta potranno essere oggetto di successiva variazione (integrativa o diminutiva delle aree stesse), previa deliberazione di Giunta comunale da notificarsi al Gestore a mezzo Pec almeno 60 giorni prima della decorrenza della variazione stessa. Le eventuali successive deliberazioni di variazione dell'Ente affidante dovranno comunque garantire il permanere degli equilibri economici e finanziari del servizio.

I parcometri oggetto di installazione sono previsti in numero **15 per un investimento complessivo di 73.750 euro.**

Nel caso di specie, il Comune non interviene, né a titolo di finanziamento di investimenti né a supporto dell'esercizio di AMIAS in relazione al nuovo affidamento. Il comune ricaverà al contrario un canone concessorio pari a 10.000 euro nel primo triennio e pari al 25% del valore aggiunto per gli anni successivi.

Come anche da schema di contratto di servizio tra Comune ed AMIAS, in Allegato 4, per la gestione del servizio parcheggi, le tariffe all'utenza saranno definite o comunque decise dal Comune, cui spetta anche un canone di affidamento.

In corrispondenza della citata evoluzione tecnologica e di supporto all'utenza finale con l'avvio dell'affidamento in house, i periodi di sosta a pagamento durante l'anno saranno ridefiniti come segue, anche in ragione della caratterizzazione turistica del Comune di Selvino:

- tutti i giorni nel periodo tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre;
- tutti i sabati, domeniche e festivi nel resto dell'anno.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E RELATIVE COMPENSAZIONI

1. Obblighi di servizio

Gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale si correlano anche ai concetti di privativa ed esclusiva nell'affidamento del servizio ad unico soggetto (nel caso, AMIAS): con riferimento alla gestione della sosta a raso su strada regolata con parcometri, il concedente non può, come detto, che essere solo il proprietario delle strade (il Comune) e l'affidatario non può che essere uno ed uno solo all'interno di un periodo di tempo definito, ed individuato dal Comune. Due affidatari, in tutta evidenza non possono gestire la sosta, così impostata, contestualmente sulle stesse aree, né avrebbe alcun senso, in termini di efficacia e dimensione, suddividere la gestione – già di per sé di limitate dimensioni – in più aree da affidare in esclusiva a soggetti differenti. Ciò premesso, il servizio rientra nei servizi a domanda individuale ai sensi del decreto ministeriale del 28 febbraio 1983, n.55, il quale chiarisce che per servizio a domanda individuale si intendono *“tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*.

“Gli enti locali, infatti, nell'ambito delle proprie competenze, sono titolari della facoltà di decidere quali attività - che comportano l'erogazione di beni e servizi - assumere in funzione di un'utilità valutabile, non già solo in termini economici, ma anche in termini di promozione e sviluppo sociale per la comunità locale di

referimento. La giurisprudenza amministrativa ha sottolineato più volte che la qualificazione delle attività di cui trattasi come “servizio pubblico a domanda individuale” implica che non vi è, in capo all’ente locale, l’obbligo di istituirlo ed organizzarlo. In altri termini, e con riferimento all’erogazione di tali categorie di servizi, l’ordinamento giuridico attribuisce agli enti locali una potestà pubblica discrezionale.

*In tal senso diviene nodale, pertanto, la scelta politico-amministrativa dell’ente di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare una particolare esigenza della comunità”.*²

Con tutta evidenza una volta istituito il servizio non può essere disatteso. L’affidatario ha un obbligo di continuità ed è stato posto quale obbligo la possibilità che solo il 10% dei parchimetri possano essere non funzionanti. In caso contrario verranno applicate penali. Inoltre si è stabilito che gli investimenti iniziali e la messa in opera debbano avvenire entro 90 giorni dall’efficacie dell’affidamento.

Non vi sono corrispettivi previsti dall’amministrazione a fronte dell’attività, la quale è finanziata interamente dai proventi dei parchimetri. Le tariffe sono determinate dall’ente affidante.

Premesso ciò, il Comune per quanto di propria competenza, nonché AMIAS in quanto affidatario *in house* del servizio di sosta, si impegnano, come anche da previsioni nello schema di contratto di servizio in Allegato 4, ad eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ubicati e ad imparzialità in termini di accessibilità fisica al servizio di sosta, ferma l’omogeneità economica in tutto il territorio comunale e senza individuare particolari categorie di utenza; la gestione delle soste è, come detto, qualificata come pubblico servizio, caratterizzata quindi da continuità nell’erogazione, ferma l’intermittenza in corso d’anno nello svolgimento del servizio, in ragione della vocazione turistica del Comune ed anche delle condizioni climatiche); con queste ultime precisazioni, una volta istituito, il servizio pubblico di sosta a pagamento non può essere interrotto, se non a mezzo di provvedimenti motivati dell’ente concedente, che consideri altresì ove rilevanti i mancati benefici a vantaggio dell’affidatario.

Occorre infine uniformare l’erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:

- a) Eguaglianza: L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- b) Imparzialità: Il Gestore avrà l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.
- c) Continuità: L’erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

² Dalla relazione sui costi dei servizi a domanda individuale.

- d) Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
- e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.
- f) Legittimità: Per l'espletamento dei servizi il Gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.
- g) accessibilità delle tariffe: il servizio deve essere offerto ad un prezzo accessibile, predeterminato in sede di offerta, in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

2. Il tema delle compensazioni economiche si correla alla tematica degli aiuti di Stato.

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni; essi possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.

Gli aiuti sono ammessi quando (articolo 107/2 del Trattato):

- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato" (se erogato a bilanciamento degli effetti distorsivi della concorrenza, l'aiuto è considerato compatibile).

Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza), che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.

Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza UE garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo.

Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l'esigenza nazionale di accrescere l'efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla

Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l'agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato.

La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato (articolo 108 del Trattato), presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune.

Al termine del procedimento (Regolamento UE 1589/2015 che codifica il Regolamento UE n 659/1999), la Commissione può adottare:

- una decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile;
- una decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l'aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero;
- una decisione "condizionale" con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.

L'erogazione di un corrispettivo, dal Comune all'affidatario di un proprio servizio / attività (in particolare quanto quest'ultimo operi *in house providing*), risulta totalmente estraneo alla tematica degli Aiuti di Stato, nella misura in cui l'affidamento avvenga a condizioni economiche ragionevolmente allineate a quelle del mercato; a quest'ultimo riguardo si rinvia alla successiva lettera I) ed all'Allegato 3.

Si può dunque affermare l'esclusione di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, nemmeno di corrispettivi comunali si tratta, ma di tariffe che, ancorché decise in via definitiva dal Comune (come da contratto di servizio in Allegato 4), AMIAS consegue assumendosi tra l'altro il rischio della riscossione e dell'eventuale evasione.

Le tariffe degli utenti, che il Comune garantisce ad AMIAS, non rappresentano aiuti di stato e sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Per completezza, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH (Corte Giustizia UE – C 280 00 – 24.07.2003):

- i. AMIAS è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati analiticamente nel contratto di servizio che regola l'affidamento dello stesso;
- ii. Le tariffe che AMIAS conseguirà (nemmeno di corrispettivi erogati dal Comune si tratta, come detto) sono definiti in base a parametri preventivamente determinati, in modo obiettivo e trasparente, che troveranno collocazione nel contratto di servizio che regolerà l'affidamento dello stesso;
- iii. Le tariffe di sosta non eccederanno quanto necessario per coprire integralmente il costo del servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un mero margine di utile ragionevole;

- iv. AMIAS è organizzata secondo criteri di efficienza (come sopra esposto e come da piano economico – finanziario in Allegato 4) e dispone delle risorse adeguate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati con il contratto di servizi

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA e VERIFICA REQUISITI DEL *IN HOUSE PROVIDING*

In tutta evidenza, **la gestione della sosta a pagamento è un servizio pubblico locale**, e che esso rientra nel novero di cui all'art 4 c 2 lettera a) D.lgs. 175 / 2016 (*le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: ... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*), e ciò in relazione a quanto segue:

- pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: AS542 - AS554 AS618 - AS642 - AS681;
- art 7 c 8 DLgs 285 / 1992 (Nuovo Codice della Strada)

Come da punti successivi, AMIAS è una società *in house providing*: si noti altresì che, la gestione dei *parcheggi pubblici* e quella, per quanto di interesse, dei *tributi locali* sono presenti nell'oggetto sociale di AMIAS.

Si consideri di seguito, con riferimento al d.lgs 175/2016 e ai vincoli importati dall'art. 16 e 4 dello stesso al possesso delle partecipazioni nonché all'affidamento *in house*, quanto segue in materia di:

- *controllo analogo* esercitato dal Comune su AMIAS;
- caratteristiche dello statuto di AMIAS e contratti di servizio tra Comune ed AMIAS in ottica *in house*;
- *assetto organizzativo* delle società *in house*;
- *sussistenza dei requisiti [amministrativi] previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*;
- assenza di *partecipazione di capitali privati* ad AMIAS,
- **almeno l'ottanta per cento dei ricavi generati dagli affidamenti *in house*.**

Ai fini della piena coerenza dello statuto della Società rispetto ai canoni dell'*in house providing*, si allega in Allegato 3 lo schema di statuto integrato, in particolare all'art 13, con previsioni a rafforzamento del *controllo analogo*, come previsto agli art 6.3.1/2 delle tuttora vigenti Linee Guida 7 ANAC.

Quanto alla partecipazione interamente pubblica del Comune di Selvino al capitale sociale di AMIAS, quest'ultima è agevolmente verificabile a mezzo di visura CCIAA della Società. Si tenga inoltre conto che, ai sensi del vigente statuto sociale, in piena coerenza con i canoni e gli obblighi propri dell'*in house providing* e sopra richiamati:

- ex art 6.1 dello statuto sociale, *Possono partecipare alla Società: a) il Comune di Selvino; b) altri Comuni; c) altri Enti Pubblici qualora la normativa in materia lo consenta e con le modalità dalla stessa prevista*;
- ex art 6.2, *La partecipazione del Comune di Selvino alla società deve essere superiore al 50%.*

Si fornisce all'allegato 4 inoltre lo schema di contratto di servizio, tra Comune ed AMIAS, per la gestione del servizio in oggetto, anch'esso coerente con i canoni dell'*in house providing*.

In **materia di percentuale minima dell'80** per cento del fatturato, la società in house AMIAS deve mantenere tale parametro con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto da parte del Comune di Selvino, nonché circa le condizioni di svolgimento delle attività al di fuori degli affidamenti diretti *in house*.

Come da parere 12 Marzo 2019 n 89 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti / Lombardia, *La direttiva appalti del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Direttiva 2014/24/UE) all'art.12, comma 1 prevede che [con riferimento a quanto sopra] ... b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...; ... L'art. 1 [DLgs 50 / 2016], al comma 5, riporta poi i contenuti e il testo comunitario con riferimento ai meccanismi di calcolo del limite dell'80% e prevede, che “Per determinare la percentuali di cui al comma 1 lettera b) e al comma 6 lettera c) si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nel settore dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione”.*

Come agevolmente rinvenibile dai bilanci di esercizio di AMIAS Servizi SRL, pubblicati sul sito ufficiale della Società, sezione *amministrazione trasparente*, i ricavi di AMIAS derivano dalla distribuzione dell'energia elettrica (concessione ministeriale nel territorio comunale ex art 9 DLgs 79 / 1999), dalla gestione dei servizi acquedotto e fognature in forza dei contratti di servizio approvati in data 12/05/2003 (dal 1 aprile 2023 è avvenuto il subentro dell'affidatario unico individuato nell'ATO di Bergamo ex LR 26 / 2003), dalla gestione del servizio di pubblica illuminazione (contratto di servizio con il Comune di Selvino approvati in data 12/05/2003 e scadenza 12/05/2033), dalla gestione del servizio di sgombero neve e salatura strade (rinnovato recentemente con affidamento tramite determinazione 112 del 22.11.2023), dalla gestione delle altre attività strumentali svolte a favore del Comune (contratto di servizio con il Comune di Selvino rep. 1595 19/02/2007 scadenza 31/12/2026), dai canoni di affitto dell'azienda di proprietà di AMIAS relativa all'impianto turistico di risalita in territorio comunale (contratto reg. prot. 2473 del 19/08/2014 con scadenza 30/06/2023). Si evidenzia l'attività di produzione idroelettrica di energia tramite una centralina installata nell'anno 2016 presso la stazione di pompaggio nel comune di Algua e tale attività è al di fuori degli affidamenti in house. Per importi non rilevanti, si evidenzia infine il contratto (contratto prot. 019165 del 29/10/2020 con scadenza 31/12/2023) con Dolomiti Energia per il servizio di sportello, quale attività al di fuori degli affidamenti diretti di cui sopra.

In relazione a quanto sopra esposto, il valore degli affidamenti al di fuori di quelli diretti è nell'ordine di euro / anno 60.000 (importo strettamente legato agli eventi atmosferici e climatici) per l'attività di produzione idroelettrica e euro / anno 12.000 per quanto riguarda il contratto con Dolomiti Energia e circa 500.000 per la

distribuzione di energia elettrica su concessione ministeriale a fronte di un bilancio medio di un milione e 300.000 euro.

In relazione al presupposto dell'in house la concessione ministeriale per la distribuzione dell'energia elettrica e i relativi ricavi parrebbero non rispettare il requisito del 80% del fatturato. Tali ricavi costituiscono difatti mediamente poco meno del 45% del fatturato. Si ritiene tuttavia che tale attività possa far conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principale della Società, quale ad esempio la gestione dell'illuminazione pubblica del paese oggetto di apposito affidamento in house. Ai sensi dell'art. 16, comma 3bis, si ritiene che tali proventi possano rientrare nella deroga prevista dalla norma.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA **DELLA SCELTA**

D.1 - RISULTATI ATTESI

In Allegato 5 al presente atto si fornisce il piano economico – finanziario e gestionale del servizio parcheggi, sviluppato con stretto riferimento, in termini di ipotesi e valori, alla specifica situazione di AMIAS ed asseverato ai sensi degli artt 19 c 1 e 17 c 4 DLgs 201 / 2022.

Il piano è articolato per conti economici, stati patrimoniali, tavole dei flussi finanziari. Si rinvia alla sezione E per una disamina puntuale del piano finanziario.

Con riferimento alle varie attività preliminari alla gestione, ai lavori di scavo per la predisposizione all'installazione dei parcometri e di investimento in generale, si deve invece precisare che lo svolgimento in economia degli stessi, da parte di AMIAS, utilizzando dunque il proprio personale locale, con gli acquisti dei materiali necessari, ragionevolmente **garantisce un risparmio rispetto** allo svolgimento da parte di terzi, i quali dovrebbero probabilmente tra l'altro sopportare non irrilevanti costi di trasferta per raggiungere Selvino. Inoltre, AMIAS svolgerà in proprio anche i necessari allacciamenti elettrici (si rammenta che la Società è distributore elettrico ex art 9 c 1 DLgs 79 / 1999), con evidenti sinergie e risparmi.

Anche in termini di installazione della segnaletica verticale e di realizzazione di quella orizzontale è possibile evidenziare vantaggi, giacché AMIAS potrà ben utilizzare il proprio appaltatore già presente in loco.

In termini di confronto con un potenziale concessionario terzo, si può evidenziare come a livello di investimenti nel sistema informativo a supporto della gestione non si dovrebbero rilevare particolari differenze negli impegni economici.

AMIAS si occuperà, nell'ambito del presente affidamento, di tutte le fasi di attività correlate alla gestione del servizio di parcheggio a pagamento:

- tutti gli investimenti e relative manutenzioni incrementative / straordinarie (parcometri, altri strumenti tecnologici, lavori di installazione dei parcometri stessi e di allacciamento alla rete, segnaletica verticale ed asfaltature delle aree in concessione dal Comune);

- tutti i costi di esercizio (materiali di consumo, ricambi manutenzioni ordinarie per i parcometri, altri materiali, energia, segnaletica orizzontale, assicurazioni, costi di personale, oneri finanziari).

In termini di qualità del servizio, la presenza in loco delle risorse della *società in house* conduce ragionevolmente a tempi di risposta immediati, a fronte di problematiche tecniche, commerciali, operative da risolvere, in particolare nel rapporto con gli utenti finali della sosta a pagamento.

Il contratto di servizio (cui si rinvia) prevede attività di monitoraggio e controllo, nonché la previsione di questionari di gradimento destinati agli utenti finali, e la partecipazione del cittadino attraverso l'accesso alle informazioni, la presentazione di reclami, la formulazione di osservazioni.

I benefici derivanti alla collettività dalla forma di gestione prescelta sono derivabili dall'osservazione di tutti i punti precedenti, in termini di:

- migliori risultati economici derivanti dall'affidamento in house rispetto alle alternative di gestione;
- maggiore prontezza di una società comunale in house, ad esempio ad un concessionario terzi, nel rispondere alle esigenze del servizio e degli utenti, in relazione al controllo analogo esercitato dal Comune sulla società affidataria, alla presenza di quest'ultima in loco, alle sinergie ottenibili con la stessa in relazione all'integrazione tra il servizio parcheggi e gli altri servizi / attività svolti, a matrice simile o comunque vicina (distribuzione elettrica, pubblica illuminazione, altre attività strumentali a favore del Comune);
- coerenza di statuto, contratto dei servizi, carta dei servizi rispetto alla normativa ed alla giurisprudenza amministrativa in house ed alla necessità di operare come da due punti precedenti.

Sono stati predisposti inoltre indicatori di qualità del servizio che verranno poi inseriti nella proposta di contratto.

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Non sono previsti abbonamenti
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Non sono previsti abbonamenti
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Non sono previsti abbonamenti
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	Non sono previsti abbonamenti
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	30 gg
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	30 gg

Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	48 h, esclusi festivi
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Una volta alla settimana durante l'esercizio
Carta dei servizi	qualitativo	Verrà predisposta a seguito individuazione tecnologia prescelta
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Nessuna rateizzazione prevista, modalità di pagamento in contanti o cashless
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Vedi allegato 1 al contratto e PEF
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Vedi allegato 1 al contratto e PEF
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Monitoraggio tramite telecontrollo da parte della società affidataria nonché controllo ogni semestre
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Verrà predisposto apposito DVR e DVRI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Verranno destinati appositi stalli per gli utenti disabili
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	Realizzazione dell'investimento, con installazione delle infrastrutture entro 90 giorni dall'efficacia dell'affidamento (post 60 giorni pubblicazione su sito trasparenza ANAC).
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	15minuti gratuiti all'inizio della sosta e il costo forfettario giornaliero.
Accessi riservati	quantitativo	No
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	Funzionalità dei parcometri per più del 90% degli installati (max disfunzioni per 3 parcometri) -

D.2 - COMPARAZIONE CON OPZIONI ALTERNATIVE

Non si pone, per complessità, costo ed onerosità, l'alternativa della società mista pubblico privato ex art 17 DLgs 175 / 2016.

Il confronto si può porre con la concessione a terzi, in esito a procedura di evidenza pubblica, ex art 15 DLgs 201 / 2022. A quest'ultimo proposito, come da piano in Allegato 5, si evidenzia che i valori stimati per l'investimento in parcometri sono frutto di sondaggi di mercato, che dovrebbero collocare detti oneri nella fascia minima di impegno economico; lo stesso può dirsi per i costi esterni di esercizio (strutturalmente contenuti in valore assoluto) e per i costi di personale (stimati per la coerente copertura delle esigenze di servizio, ma soprattutto correlati all'impiego di personale già dipendente di AMIAS, anche in relazione al recente venir meno della gestione dell'acquedotto comunale).

Si rammenta infine la possibilità per AMIAS di realizzare in economia i lavori necessari per l'installazione dei parcometri e per gli altri investimenti relativi al servizio, ed il fatto che il risultato netto ottenuto attiene comunque al Comune in quanto socio unico della Società in house.

Non risultano disponibili esperienze paragonabili a quella prefigurata di gestione in house dei parcheggi a pagamento in Comune di Selvino con riferimento a Comuni montani dell'area (Val Seriana e Val Brembana);

sussistono casi di gestioni con un numero di stalli e parcometri o tagliandi di gran lunga inferiori rispetto ai 15 parcometri prefigurati in Selvino.

Al di fuori dell'area di riferimento, sussistono casi di Comuni turistici, spesso località sciistiche, che adottano approcci differenziati alla sosta in ragione dell'utilizzo (o meno) degli impianti sciistici.

Non sarebbe significativo il confronto delle gestioni delle soste nei Comuni della pianura bergamasca, in quanto la presenza di rilevanti poli di attrazione per le soste dei veicoli (es centri commerciali, ospedali e simili) rende il quadro non confrontabile con quello prefigurato per Selvino.

D.3 ESPERIENZA DELLA GESTIONE PRECEDENTE

È la prima volta che il Comune prevede la gestione *in house providing* della sosta a pagamento.

Come da piano in Allegato 5, la prefigurata gestione in house da parte di AMIAS, in particolare a mezzo parcometri, si confronta con la preesistente gestione in economia comunale, in particolare a mezzo tagliandi gratta e sosta.

Dal punto di vista economico – finanziario, il **confronto tra le due gestioni evidenzia un ricavo da gestione in economia (2022) di circa euro 58.000 ed un ricavo da prefigurata gestione in house da parte di AMIAS prossimo ad euro 110.000.**

La gestione in economia prevedeva costi, a fronte dei ricavi di cui sopra, per i soli costi dei materiali per i tagliandi, per gli aggi alle rivendite di questi ultimi, per l'impegno parziale dei dipendenti comunali competenti per materia.

In estrema sintesi, a fronte di ricavi in economia per euro 58.000, i principali costi sostenuti erano pari all'aggio ai rivenditori dei tagliandi pari al 10% del ricavo (euro 5.800), al costo di acquisto dei tagliandi (circa euro 1.500), cui sommare i costi del personale comunale coinvolto.

La gestione in house si caratterizza una revisione completa dell'approccio alla gestione delle soste, a mezzo parcometri, garantendo innanzitutto una maggior vicinanza alle esigenze degli utenti, che certamente troveranno più agevole il pagamento a mezzo parcometri, più diffusi sul territorio rispetto alle rivendite dei tagliandi, con contante o strumenti di pagamento elettronici. La stessa disponibilità dei rivenditori non è da considerarsi peraltro scontata.

In corrispondenza della citata evoluzione tecnologica e di supporto all'utenza finale con l'avvio dell'affidamento in house, i periodi di sosta a pagamento durante l'anno saranno ridefiniti come segue, anche in ragione della caratterizzazione turistica del Comune di Selvino: tutti i giorni nel periodo tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre; tutti i sabati, domeniche e festivi nel resto dell'anno.

Il previsto incremento dei ricavi, con la gestione in house, dipende da una parte dunque dal maggior periodo di sosta a pagamento, ma dall'altra anche dal previsto recupero dell'evasione tariffaria anche attraverso l'attività di un ausiliario della sosta, che seguirà l'obbligatoria formazione, alle dipendenze della Società.

I risultati previsti dalla gestione in house, come da piano in Allegato 5, prevedono per il Comune i benefici derivanti dal canone previsto in misura fissa per i primi tre anni ed in misura variabile per gli anni successivi come anche da contratto di servizio.

Dall'affidamento diretto, la Società dovrebbe ottenere significativi risultati netti, anche ai fini del consolidamento reddituale e finanziario della Società stessa.

D.4 - ANALISI E MOTIVAZIONI DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

L'art. 19 (nel suo insieme) del d.lgs. 201/2022 prevede che: « *Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4* ». Come evidenziato all'interno del PEF allegato, i parchimetri, ossia la voce più rilevante ai fini dell'investimento in oggetto, hanno un ammortamento civilistico pari a un'aliquota del 10%. Pertanto, si ritiene naturale una scadenza della concessione al termine dell'ammortamento.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il piano economico – finanziario, afferente allo svolgimento *in house providing*, da parte di AMIAS Servizi SRL (“AMIAS”) della sosta a raso a pagamento in Selvino, si caratterizza, in termini generali, per la gestione del servizio a mezzo di parcometri, in luogo della precedente gestione in economia comunale, fondata sul cosiddetto sistema gratta e sosta.

Il sistema proposto si caratterizza dunque per l’evidente evoluzione tecnologica, con l’abbandono del sistema di acquisto dei tagliandi presso diversi rivenditori del territorio, più macchinoso e meno agevole per gli utenti del servizio, ad esempio perché non sempre i rivenditori sono aperti, e con l’utilizzo diretto, da parte degli utenti stessi, dei parcometri di nuova installazione (n 15), posizionati opportunamente in modo tale da facilitare l’accesso degli utenti a breve distanza dal veicolo parcheggiato.

L’investimento in parcometri, segnaletica, impianto semaforico ZTL è stimato in circa euro 115.000, investimento che sarà finanziato interamente con un mutuo di nuova accensione. A fronte della durata di affidamento, proposta per 10 anni, coerentemente con la durata economico – tecnica media degli investimenti stessi, si genera una quota di ammortamento annuale pari a circa euro 11.500. Il mutuo è ipotizzato per pari durata, ad un tasso fisso del 5%, coerentemente con l’attuale assetto dei mercati finanziari; la rata di mutuo annuale è pari a circa euro 15.000, con interessi decrescenti e capitale crescente, con i conseguenti effetti in conto economico ed in termini di flussi finanziari. Si precisa che, dopo cinque anni, è previsto un nuovo contenuto investimento in segnaletica verticale con mezzi propri.

Dal punto di vista dell’investimento, la gestione in economia a mezzo gratta e sosta non richiede particolari impegni; tuttavia le due gestioni non sono evidentemente comparabili, dal punto di vista tecnologico, della certezza dei dati e della facilitazione per gli utenti.

Dal punto di vista del periodo e delle ore di funzionamento della sosta a pagamento, con l’attuale gestione in economia il servizio è attivo tutti i weekend ed i giorni festivi dell’anno nonché tutti i giorni del mese di Agosto; in corrispondenza dell’affidamento ad AMIAS, l’Amministrazione intende ampliare il funzionamento del servizio a tutti i giorni dal 1 Giugno al 30 Settembre nonché, per gli altri otto mesi dell’anno, ai weekend ed ai giorni festivi; dunque, anche sotto questo profilo, che include una diversa politica di regolazione della sosta in quanto tale, la nuova gestione non risulta paragonabile alla precedente.

Il numero degli stalli della gestione in economia è pari a circa 410, in riduzione a 360 in corrispondenza dell’affidamento ad AMIAS per scelta dell’Amministrazione che ha voluto mantenere la disponibilità di un parcheggio gratuito non lontano dal centro.

Anche per quanto riguarda la tariffa l’Amministrazione intende innovare: con la gestione in economia la tariffa è pari a euro 1 / ora o euro 5 / giorno senza applicazione dell’IVA; in corrispondenza dell’affidamento ad AMIAS, è prevista una tariffa pari ad euro 1,5 / ora (con gratuità dei primi 15 minuti) o euro 6 / giorno IVA (da applicarsi) compresa.

In relazione a quanto sopra, i ricavi annui (IVA esclusa) nella gestione AMIAS sono stimati in circa euro 115.000, a fronte delle entrate correnti della gestione in economia comunale negli ultimi anni pari a circa euro 45.000 (dato medio), per un totale complessivo del valore della concessione pari a 1.162.350. Per arrivare a tale previsione si sono considerati stalli a reddito per tutto l'anno con esclusione del periodo estivo il 50% degli stalli disponibili per un'occupazione circa di un'ora e mezza al giorno per 70 giorni di messa a reddito. Per il periodo estivo invece si è considerato sempre un'occupazione del 50% degli stalli disponibili (180) per un'occupazione media più lunga, pari a 3 ore e mezzo per 120 giorni circa (4 mesi).

La gestione delle soste a pagamento si caratterizza, sia nella modalità gratta e sosta, sia in quella con parcometri, per una struttura di costi alquanto contenuta.

Con l'affidamento ad AMIAS, i principali costi di esercizio ipotizzati sono i seguenti:

- Per il personale è previsto l'impiego al 25% di un addetto amministrativo, già dipendente di AMIAS, e il supporto di un ausiliario della sosta, pure già dipendente, per il 50%, per un costo annuale pari a circa euro 38.000. Si consideri che l'attuale gestione in economia non prevede la figura dell'ausiliario, ma solo lo sporadico intervento della vigilanza urbana dal 2023; ciò anche a parziale motivazione dell'incremento dei ricavi nell'ipotesi di affidamento ad AMIAS;
- I costi esterni di gestione (manutenzioni, software, assicurazioni) sono pari a circa euro 10.000 / anno;
- Si prevede l'istituzione di un canone di concessione, a favore del Comune, pari ad euro 10.000 per i primi tre anni e successivamente pari al 25% del valore aggiunto.

La struttura dei ricavi e dei costi sopra delineata conduce ad un margine operativo lordo pari a circa euro 55.000 / anno per il primo triennio, e successivamente prossimo ad euro 40.000; il risultato si attesta su circa euro 25.000 per il primo triennio, ed a circa euro 17.000 successivamente. Gli indicatori finanziari risultano essere positivi seppur decrescenti lungo il periodo di affidamento (EBITDA/EBIT).

E.2 - MONITORAGGIO

Ai fini della presente deliberazione, si precisa che quanto previsto dall'art 30 DLgs 201 / 2022 (si veda subito a seguire ed anche l'Allegato 1) non si applica al Comune di Selvino.

1. I comuni ..., con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ... effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Il Comune di Selvino ha popolazione di gran lunga inferiore (alla data del 31 Dicembre 2021, residenti pari a 2000 come da censimento ISTAT), e dunque la rilevazione periodica di cui sopra non sarà effettuata; nel prosieguo si evidenziano in ogni caso i contenuti della relazione.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [omissis]. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.

175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Come già detto, quanto non sopra non riguarda il Comune di Selvino.

Il COMUNE, tramite il dirigente competente e/o persona da questo delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di AMIAS, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività della società.

L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità indicate al comma 1, mira tra l'altro a:

- verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità / quantità riportati nella Carta dei Servizi, ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.

Durante le ispezioni presso AMIAS, di cui non deve essere dato preavviso (compatibilmente con le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza), AMIAS garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

Delle ispezioni è redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del COMUNE e di AMIAS.

II PARTE -RELAZIONE ART.17 D-LGS 201/2022

Nel caso di specie il mancato ricorso al mercato si sostanzia nel non bandire una gara per la concessione del servizio ex art 164 e ss C C, a confronto con l'affidamento *in house providing*; altre ipotesi di gestione, quali a titolo di esempio la società mista con socio operatore o il project financing, non sono nemmeno prese in considerazione alla luce della limitata dimensione dell'investimento e dell'esercizio, come da piano economico – finanziario in Allegato 5. Il Consiglio di Stato, con sentenza n 1900/2016, ha indicato che la relativa motivazione deve essere concreta, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, della scelta.

Si ritiene che, dal punto di vista economico, quanto sopra esposto risponda ai requisiti che il Consiglio di Stato attribuisce alla motivazione, nella semplicità dell'analisi come suggerito dalla Corte dei Conti.

Dal punto di vista non strettamente economico si evidenzia altresì che, a partire dai vantaggi economici sopra esposti e della coerenza di tutte le restanti analisi e considerazioni condotte, l'affidamento alla locale società *in house*, in luogo dell'affidamento ad un concessionario esterno magari estraneo alla comunità locale, possa ben essere valutato favorevolmente, in termini di valorizzazione delle risorse umane e materiali della stessa, nonché degli appaltatori locali.

Si ritiene di non dover procedere ad alcuna consultazione preliminare del mercato, in relazione a quanto segue:

- la limitatissima dimensione economica dell'affidamento, come da piano;
- l'intermittenza, e dunque la continuità della gestione della sosta a pagamento, che si svolge solo nei fine settimana, nonché nei giorni feriali ma esclusivamente durante determinati periodi dell'anno (d'estate ed in corrispondenza delle festività natalizie, ossia nei periodi di maggiore affluenza di veicoli; ciò, anche in totale differenza rispetto alle dinamiche della gestione della sosta a pagamento ad esempio nei Comuni del fondovalle, nei quali vi è afflusso di veicoli, e dunque un utilizzo dei parcheggi, caratterizzato da continuità durante tutti i giorni della settimana, anche in ragione della presenza - in detti Comuni - di servizi disponibili solo in quei territori);
- il territorio montano del Comune affidante (Selvino), che rende difficoltoso il raggiungimento dei luoghi di svolgimento del servizio di sosta a pagamento, ed antieconomico istituire, anche alla luce di quanto ai punti precedenti, un presidio operativo permanente, nel territorio del Comune stesso, da parte di un operatore che svolgesse solo quel servizio, come in effetti sarebbe nel caso di specie;
- l'abbondanza di stalli a sosta libera in Selvino (ad esempio, il parcheggio delle scuole ed il parcheggio della chiesa) a poca distanza dalle aree gestite con sosta a pagamento, il che da una parte rende oggettivamente poco appetibile il servizio agli occhi di un operatore esterno, dall'altra evidenzia la funzione di mera regolazione della sosta esclusivamente finalizzata a determinate zone del paese (di fatto, il centro e l'area del municipio), con il conseguente già citato limitatissimo volume economico della gestione.

L'interesse di concessionari esterni appare dunque, in relazione a quanto sopra esposto, assai remoto, e si ritiene di aver fornito sufficienti elementi relativamente alla congruità economica.

Deve essere evidenziato che il comune ha consultato informalmente due operatori del mercato³ chiedendo di visionare il pef predisposto dalla società partecipata. Le società hanno riscontrato l'impossibilità di formulare un'offerta, sia in ordine alle caratteristiche intrinseche del servizio sopra illustrato, sia rispetto all'offerta economicamente vantaggiosa proposta da AMIAS servizi srl.

L'eventuale snellezza delle considerazioni contenute nel presente atto trae spunto, ancorché relativamente ad altre tematiche, il parere della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Lombardia, n 7 / 2016 ha evidenziato come un atto deve contenere *adeguata motivazione, non essendo rispettose di tale parametro quelle contenenti mere ripetizioni del dato legale Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione anche nel caso in cui quest'ultima sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale atto ad inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr., solo per citarne alcune, le deliberazioni della Sezione n. 975/2009, n. 830/2010 e 831/2010).*

³ Un operatore operante nella provincia di Bergamo e uno operante nella provincia di Brescia.